



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Visti gli atti d'ufficio
C E R T I F I C A

che **BENVENUTO ANTONIO**

nato a **OSTUNI**

il **07-08-1928** Atto **N.0017 P.2 S.B**

E' **R E S I D E N T E** in questo Comune dal **28-01-1970**

in: **VIA MINDELLI MONS. LUIGI N. 13**

L'IMPIEGATO ADDETTO

Diritti: **500** Rimborsio Spese: **0** N. Bolli: Importo Bolli:
data **11-01-2001**

D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Amm.vo Serv. Demografici
FELICE SGURA



SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LEGALE~~)

CONSENTITO DALLA LEGGE

DA VALERE PER USO

Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (certificati di nascita e morte) hanno validità illimitata. Negli altri casi le certificazioni hanno validità di mesi 6 dalla data di rilascio.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimira, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GENNARI A. W. T. de

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 4^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I. DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo VALLARINO

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO 1960 19 al N. 58

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(7) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GENNARI ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 8 1959 al 10 8 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72, 62, 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 27 Agosto 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1341

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquanta

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Genovese Aristide

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ottimi

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate 38400

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958...

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1192

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bolliati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di President
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Castmiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguent

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. Gianni Quintole

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/A del 4^o Lotto
di case popolari nel Comune di Catani

Durata della locazione : dal 10. Agosto 1957 al 10. Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 57.

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Vallarino Ubaldo

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 1606

vol. foglio registro ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL

LARINO fu Giuseppe nella sua qua

lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant..... (3) ed il

Signor GENNARI Aristide

di Demetrio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.3/A al 4° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

3 AGO. 1956

BRINDISI, addì

19
DENUNZIANTE (S) IDENT
Com.te Ubaldo Vallartha

Registrata la presente denuncia, addì 11 AGO 1956 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 60

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess. denunziante (3) ed il

Sig. GENNERI ARISTIDE

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

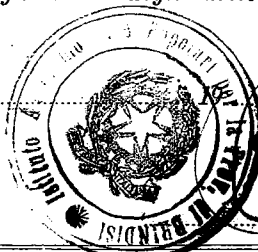
Designazione delle cose locate Appartamento n. 3/A al 4° Lotto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954



DENUNZIANTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 3 SET. 1955 al N. 1551

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 55

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitti di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 41.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti);

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt 0 (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess 0 denunziant e (3) ed il

SIG. GENNARI ARISTIDE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.3/A al 4° Lotto del
le Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 3.200=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 AGO. 1953



I DENUNZIANTE (7)
IN PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia add. 4 SET. 1953 19 al N. 1724

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

(art. unico della legge 2-11-1961, n. 1283)

MODULARIO

Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo. Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

GENNARI ARISTIDE

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/3 del 4° lotto di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4750- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 a N. 1714

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dot. Davide Pasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 2
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il
Sig. BENVENUTO ANTONIO
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 8 19 63.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/A del 4^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 8 1963 al 10 8 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5145 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. ~~740~~ 22800

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 19 al N. 2823

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattrocento

(*) Bollo a calendario.

IL CAUSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

L 1 FEB. 1963

689

Prot. N. _____

Brindisi, li _____

OGGETTO: Invio contratto di
locazione. -

AL SIG: **BRAVENUTO ANTONIO**

Via per Ceglie-4° lotto-scala A-Int. 3

OSTUNI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

**ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE
DEL CERTIFICATO SCADUTO (*)**

(Art. 2, n. 4, legge 15-5-1997, n. 127)

Ai fini di validare il certificato scaduto, io sottoscritto

.....

nat..... a il

e residente a Via

dichiaro che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Data

.....
(Firma)

(*) L'attestazione di validazione del certificato scaduto potrà essere resa dall'interessato in presenza del dipendente addetto.



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO DI FAMIGLIA

Dalle risultanze anagrafiche si certifica che
la famiglia di **BENVENUTO ANTONIO**
abitante in:
VIA MINDELLI MONS. LUIGI N. 13
è così composta :

01 **BENVENUTO ANTONIO**
nato a **OSTUNI**
Stato Civile **Coniugato**

INTESTATARIO SCHEDA
il **07-08-1928**

02 **MARRAS CESARINA**
nata a **TORINO**
Stato Civile **Coniugata**

il **21-12-1930**

Diritti: **500** Rimborso Spese: **0** N. Bolli: Importo Bolli:

L'IMPIEGATO

data: **11-01-2001**

D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Amm.vo Demografici
FELICE SGURA



SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LEGALE~~)

DA VALERE PER USO **CONSENTITO DALLA LEGGE**

Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (certificati di nascita e morte) hanno validità illimitata. Negli altri casi le certificazioni hanno validità di mesi 6 dalla data di rilascio.

**ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE
DEL CERTIFICATO SCADUTO (*)**

(Art. 2, n. 4, legge 15-5-1997, n. 127)

Ai fini di validare il certificato scaduto, io sottoscritto

.....

nat.... a il

e residente a Via

dichiaro che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Data

.....
(Firma)

(*) L'attestazione di validazione del certificato scaduto potrà essere resa dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

SIG. BENVENUTO ANTONIO
Via Mons. Mindelli, 13 A/3
72017 OSTUNI (BR)

AL
cf. M. M. M.
CA

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

OGGETTO: Richiesta di acquisto alloggi di E.R.P.-
- Legge 24.12.1993 n°560

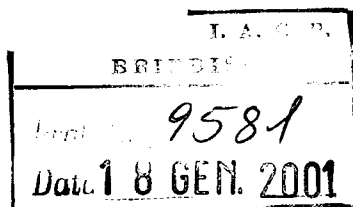
In riferimento alla nota n°8870 del 03/01/2001 di Codesto Istituto, si trasmettono in
allegati i documenti richiesti, qui di seguito elencati:

- Certificato storico anagrafico di residenza;
- Certificato di residenza;
- Stato di Famiglia;
- Copia del contratto di locazione.

Distinti saluti.

Benvenuto Antonio

Ostuni, lì 16 Gennaio 2001



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 8870

03 GEN. 2001

li,

Servizio AA.LL. e Utenza
raccomandata

Al Sig. BENVENUTO Antonio
Via Mons. Mindelli 13 A/3
72017 OSTUNI

OGGETTO: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. - Legge 24.12.1993, n. 560.

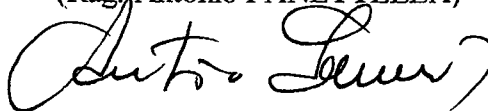
Si fa riferimento alla nota della S.V. in data 10.05.2000, pervenuta a questo Istituto in data 12.05.2000, relativa all'oggetto.

A tal proposito, al fine di dare corso alla pratica di riscatto, si invita la S.V. a produrre, a questo Istituto, la seguente documentazione:

Certificato storico anagrafico di residenza
Certificato di residenza
Stato di famiglia
Copia del contratto di locazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Rag. Antonio PANETTELLA)



GRmz



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 13690

li. 26 GIU. 2001

Servizio AA.LL. E Utenza
raccomandata a.r.

Sig. BENVENUTO Antonio
Via Mons. Mindelli 13, A/3
72017 OSTUNI

OGGETTO: Acquisto alloggio sito in Ostuni - Lotto 4° - Via Mons. Mindelli - sc. A -
piano 1 - int. 3 - Legge 24.12.1993, n. 560

Si fa seguito e riferimento alla nota di questo Istituto del 23.4.2001 prot. 11993, con la quale veniva richiesto alla S.V. il versamento del prezzo di vendita e dell'IVA del suddetto alloggio.

A tal proposito si comunica che per mero errore l'importo dell'IVA è stato indicato in £. 749.600 anziché in £. 849.600, come è facilmente riscontrabile calcolando il 4% sulla somma di £. 21.240.000:

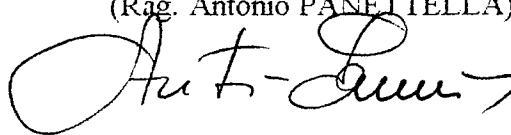
Pertanto si prega la S.V. di voler integrare, a mezzo di assegno circolare di £. 100.000, intestato all'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi - l'importo dell'IVA. ed a riconsegnare a questo Istituto la fattura emessa in data 9.5.2001 n. 30/2001 per la rettifica del caso.

Inoltre si coglie l'occasione per invitare la S.V. a comunicare a questo Ente il nome del notaio per la stipula dell'atto di compravendita.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)

GR/mz



[illegible]

[illegible]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11993

li. 23 APR. 2001

Servizio AA.LL. e Utenza
raccomandata

Sig. BENVENUTO Antonio
Via Mons. Mindelli 13, A/3
72017 OSTUNI

OGGETTO: Richiesta di acquisto di alloggio di e.r.p. sito in OSTUNI - Via
Mons. Mindelli - Lotto 4° - sc. A - piano 1 - int. 3 -
Assegnatario: Benvenuto Antonio - PAGAMENTO IN CONTANTI.
Legge 24.12.1993, n.560

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 10.5.2000, relativa
all'oggetto.

A tal proposito, al fine di procedere alla vendita del suddetto alloggio, si
invita la S.V. al versamento della somma di £. 21.240.000.= relativa al prezzo di
vendita dell'alloggio indicato in oggetto, così determinato:

-valore alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali	£.29.500.000
-riduzione 20% (vetustà)	£. 5.900.000
	£.23.600.000
-Riduzione 10% per pagamento in contanti	£. 2.360.000
TOTALE PREZZO DI VENDITA	£.21.240.000

Inoltre la S.V. deve versare le somme di £. 749.600.= per I.V.A., pari
al 4% del prezzo di vendita, salvo variazioni di aliquota.

Le suddette somme devono essere versate a mezzo di n. 2 assegni
circolari, non trasferibili, intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI -
BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio AA.LL. e Utenza dello
Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Pertanto, per la definitiva determinazione contabile della situazione
locativa, si invita la S.V. a presentarsi presso il servizio Amm.ne dell'Istituto,
munita dei bollettini di versamenti dei canoni di locazione effettuati dall' 1.1.1999
fino al momento del versamento del prezzo di vendita.

Infine, si invita la S.V. a comunicare, a questo Istituto, il nominativo del
notaio, di propria fiducia, per la stipula dell'atto di compravendita.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)

GR/mz

Rele date del 31-5-2001.

E' in vigore con l'1-1-2001

10-9/5/2001

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 7576 del 06 NOV. 2000

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota n. 1283 del 23.00 si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di E.R.P. da alienare ai sensi della legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO BENVENUTO ANTONIO COMUNE OSTUNI

LOTTO - CANTIERE 4° VIA MINDELLI N. 13
PIANO 1° SCALA A INT. 3

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita n. 6346

fg. 147 P.lla 676 Sub. 3

Cat. A/4 (ex cat. A/3) cl. 2 Vani cat. 5.00

Rendita 295.000 (ex rendita 150.000) per effetto sentenza esecutiva
n. 548 del 98/98 Commissione Tributaria provinciale Brindisi.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare ad uso non abitativo è riportato alla partita n.

fg. P.lla sub.

Cat. Cl. Mq. Rendita.

Lo scantinato è / non è incluso nella consistenza catastale della unità immobiliare.

Note: IN CARISTO GENNARE ARISTIDE

N.B. su detto lotto, dalla data, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla legge

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE
DEI SERVIZI TECNICI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

13959

li, 06 LUG. 2001

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

allegati.

copia delibera n. 9372 del 13.2.2001

dati catastali, pianta planimetrica

Al notaio dr. Felice DEL GENIO
Piazza IV Novembre, 2
72012 CAROVIGNO

Al Sig. BENVENUTO Antonio
Via Mons. Mindelli 13, A/3
72017 OSTUNI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI -
Via Mons. Mindelli - Lotto 4° - sc. A - piano 1 - int. 3 -
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnatario: Benvenuto
Antonio - Legge 24.12.1993, n.560

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto, a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 21.240.000 (ventunomilioniduecentoquarantamila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

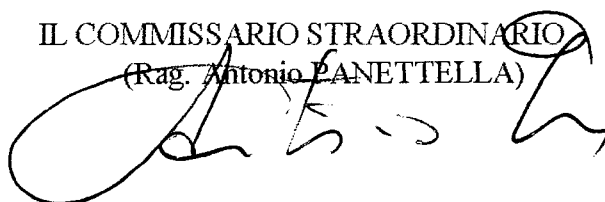
Si prega, inoltre, la S.V., ad avvenuta stipula del contratto di compravendita, di trasmettere copia dello stesso, al fine che questo Istituto escluda dal proprio patrimonio immobiliare il suddetto alloggio ai fini fiscali.

L'acquirente è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto di compravendita.

Distinti saluti

GR/mz

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)



ALL'ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI
Via Casimiro
72100 Brindisi

Oggetto: nomina Notaio.

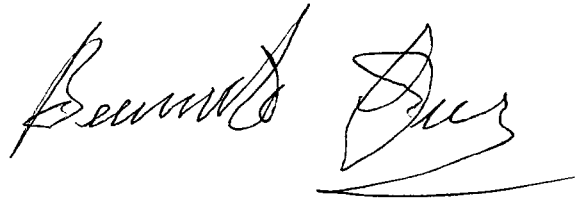
Il sottoscritto Benvenuto Antonio, nato il 7 agosto 1928 a Ostuni ove risiede alla via Monsignor Luigi Mindelli n. 13/3, quale assegnatario di un alloggio popolare in Ostuni,

chiede

che per la stipula definitiva per il riscatto dell'alloggio popolare, venga nominato il Notaio Felice del Genio di Carovigno con sede in Carovigno alla piazza IV Novembre n. 2.

Distinti Saluti.

Ostuni 3 luglio 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benvenuto Antonio', with a horizontal line drawn underneath it.

[illegible]

distinta degli assegni pervenuti il giorno 04/07/2001
giusta nota Benvenuto Antonio (Dervin)
ad afferenti Differenza I.V.A. Acquisito all'ipotesi ERP in Asti

[illegible]

Disi. 04/07/2001

Coordinatore del Servizio Segreteria e Personale

Il Coordinatore del Servizio Amm.ne

Il Coordinatore Generale

Distinta degli assegni pervenuti il giorno 11/5/2001

giusta nota BENVENUTO ANTONIO (OSTUHI)

ed afferenti Acquisto alloggio ERP L. 560/83 pagamento contante

N. 37/01 progressivo

N. d'ordine	BANCA EMITTENTE E LOCALITÀ	DATA DI EMISSIONE	S E R I E	NUMERO	IMPORTO	R I F E R I M E N T I	
						COGNOME E NOME DEL TRAENTE	GIRATA
1	ICCREA SpA	8/5/2001	R 3794	0903-00	2124000	BENVENUTO Antonio	IACP - BR
2	n n	n n	N 3719	8124-07	749600	n n	n n

Indici 11/05/2001

Il Coordinatore del Servizio Segreteria e Personale
GR.m

IL COORDINATORE STRAGEL
Antonio PANTELLI

Il Coordinatore del Servizio Amm.ne

Il Coordinatore Generale

Cod. 111.12.004.0293 0
Sig. BENVENUTO ANTONIO
Via MONS. MINDELLI 013 03
Comune 72014 OSTUNI

Q M AL
29 Nov 11

Prot. n. _____ Data _____

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

Oggetto. Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. - Legge 24.12.1993, n 560.

Il sottoscritto BENVENUTO Antonio nato a OSTUNI (BR)
il 07-08-1928 assegnatario o/ familiare convivente del sig.
..... assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI
..... lotto 4° Via/Piazza MONS. MINDELLI n. 13
scala A int. 3 con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560.

CHIEDE

di acquistare l'alloggio innanzi descritto essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato
comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera ~~X~~ o b) del
comma 12 dell'art 1 della legge 24.12.1993, n.560.

Distinti saluti

Data
10.05.2000

Firma
Benvuto Amico

I. A. C. P.	
BRINDISI	
Prot.	3051
Data	12/5/2000

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot n. **2254** /Risc.

Brindisi, 15/03/2000

Raccomandata

111.12.004.0293 0
BENVENUTO ANTONIO
VIA MONS. MINDELLI 013 A 03
72017 OSTUNI

Oggetto: Legge 24.12.1993, n. 560 – Cessione in proprietà degli alloggi di E.R.P.

Con precedente nota, si comunicò alla S.V. la possibilità di acquistare l'alloggio ai sensi della legge n. 560/93.

Questo Istituto produsse ricorso contro i valori di vendita, perché ritenuti eccessivi, che si è risolto positivamente con sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Brindisi, divenuta esecutiva.

Pertanto, il nuovo prezzo dell'alloggio, comprese le riduzioni per vetustà, è di £. **23.600.000** salva più precisa determinazione tecnica a seguito di migliore accertamento in loco e catastale.

Al prezzo dell'alloggio dovrà aggiungersi quello eventuale di box e altre eventuali pertinenze, escluso scantinato, se esistenti.

In alternativa, la S.V. potrà richiedere all'Ufficio Tecnico Erariale la determinazione del prezzo di cessione. In tal caso, quest'ultima determinazione dovrà intendersi definitiva, anche se dovesse risultare superiore a quella più sopra individuata.

Risulta, pertanto, evidente la convenienza all'acquisto, sia perché il prezzo è diminuito notevolmente, sia perché il costo dei mutui si è ridotto di molto negli ultimi mesi, , sia anche perché i canoni di locazione sono aumentati.

Qualora la S.V. intenda acquistare l'alloggio, potrà scegliere tra due modalità di pagamento:

- a) pagamento in unica soluzione, **con una ulteriore riduzione del 10% (dieci per cento)** del prezzo di cessione suindicato;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della quota residua in non più di 15 (quindici) anni, con interessi pari al tasso legale ed iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento del prezzo residuo.

Qualora l'alloggio venga acquistato dai Suoi familiari conviventi, la S.V. conserverà il diritto di abitazione nell'alloggio.

La domanda di acquisto dovrà essere inviata con raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

L'Istituto, infatti, deve procedere alla revisione del piano di vendita: pertanto la domanda presentata fuori termine non potrà essere presa in considerazione.

In tal caso l'alloggio rimarrà in locazione, in quanto non è prevista l'emanazione di nuove leggi di vendita degli alloggi di E.R.P.

In allegato alla presente nota, si invia fac-simile di domanda di acquisto, che la S.V. o i Suoi familiari conviventi potranno utilizzare per chiedere l'acquisto dell'alloggio.

Restano ferme le eventuali cause impeditive all'acquisto, essendo lo stesso subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge e di eventuali cause di decadenza, annullamento, revoca dell'assegnazione.

Ulteriori e più dettagliate informazioni la S.V. potrà assumere, recandosi direttamente presso questi Uffici dove troverà a Sua completa disposizione personale opportunamente addetto.

Distinti saluti

Il Presidente

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°..... 5148

Uff. Rag. *M. M.*

Brindisi li. 8/9/1952

Al Sig. *Germani Aristide*

Via.....N°.....

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in O.S.T.U.N.I., Via *San Cezio*..., Lotto 4., scala *A*..., interno 3....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

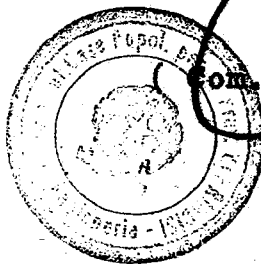
£. 106=

T O T A L E

£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 5 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE

(com. te. *Ubaldo Vallarino*)

N°
UFF. R.
N°
.....

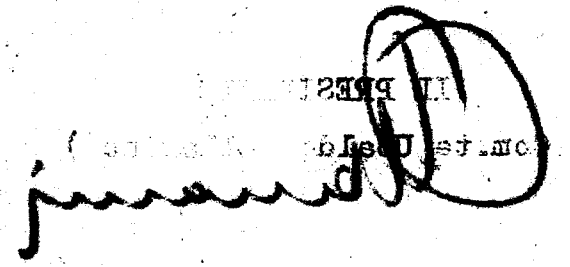
Oggetto: ...

...
...
...

...
...
...
...
...

...	3.200=
...	340=
...	4.000=
...	300=
...	100=
TOTALE	8.140=

...
...
...

IL PRESIDENTE
...


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

7 MAG. 1962

N. di prot. **3088**

Brindisi

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. *Germani Aristotele*
Via per Peglietto 1° scala A. lat. 3
Ostuni

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del canone di locazione.-

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva informata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto dell'appartamento da ~~ella~~ occupato veniva ridimensionato e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza delle disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962 questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~ *non* ~~in~~ *in* ~~inadempienza~~ con avvertimento che, qualora essa fosse perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato- *to* entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitando *le* le spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ *Vostro* fatto e colpa, ammenocchè non voglia ~~regolarizzare~~ *regolarizzare* la ~~Vestra~~ *Vestra* ~~posizione~~ *posizione* contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta7-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

968-

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GENNARI ANTONIO
Lotto 4^o Scala A Int. 3
Via per Agliata
OSTUNI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.401.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7269

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Gennari Aristide

Lotto 4° Scala A Int. 3

Via fu Peglie

Orluni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.083 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .	<u>6.245</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>188</u>
	<u>7.083</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo S. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

VERBALE di CONSEGNA
^^

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento sito in _____
via _____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara
di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso-
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Benedetto Antonicelli

ALL'ISTITUTO AUTONOMO per le Case Popolari della

I. A. C. - Brindisi

Provincia di

PROF. N.

5631/1 3 AGO 1962

BRINDISI

Oggetto: Richiesta certificato Imposte Dirette per uso assegnazione di un alloggio popolare.

In base alla Vostra del 23/7/c.a. con N°5367 di Pretecelle, trasmette il certificato rilasciato dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Ostuni a corredo dei documenti inviati per l'assegnazione di un alloggio popolare.

Il Richiedente.....

Zanni Giovanni

LUDOVICO Pere, 6 Ostuni.

Ostuni, li 31. luglio 1962.

1/80
UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

Si Certifica

che riscontrate le matricole ed i registri dei possessori dei redditi mobiliari ed immobiliari, su di essi non risulta iscritte il Signor -
TURI Giovanni fu Angelo, nato ad Ostuni il 11-2-1908, Capo famiglia ed -
impiegato; risulta invece MORENTINO Antonia di Giuseppe, nata a Ostuni
il 16-2-1916, moglie e casalinga per sole terreni con un reddito di -
181; e non risultano i figli TURI Teresa di Giovanni, nata a Ostuni il
25/1/1947, TURI Angelo di Giovanni, nato il 6-1-1948 e TURI Adele di -
Giovanni, nata il 6/3/1953.

Si rilascia a richiesta del Signor TURI Giovanni per uso assegnazione di un alloggio popolare.

Mod. N° 103 N° 5803 Esatte s. - 50 per diritti d'Ufficio.

Ostuni, li 30 luglio 1962.

Il DIRETTORE Di 2^a Classe

Dr. Antonio FAMU'ARI



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 5367

SEZ. AA.GG.

BRINDISI li _____

23 LUG. 1967

SIG. Guri Giovanni

Via Ludovico Pys 6

O S T U N I

La S.V. in data 11/6/67 ha inoltrata
richiesta a questo Istituto per ottenere l'assegnazione di
un alloggio popolare.

Poichè la domanda non risulta corredata dai se-
guenti documenti:

1°)

2°)

3°)

4°)

è invitata a farli pervenire entro e non oltre il 25 agosto
p.v.; non ottemperando a quanto sopra, la Sua domanda non
verrà presa in considerazione.

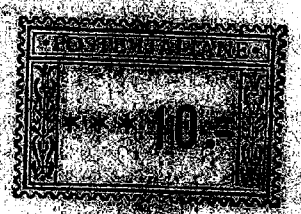
IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

PA/SC/ta.-

Fig. Gue Boname
Indirizzo 9 via G
Stam.

51564



184

STAMPATI



CITTÀ DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

*Che Benvenuto Antonio, nato in
Ostuni il 7 agosto 1928, ha la
propria residenza in questo Co-
mune alla via Giuseppe Giusti n. 5.
In fede del Vero rilascia il presente.
Ostuni, 18-11-1960*

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



[Signature]



I. A. C. P. - Brindisi
13 DIC. 1960
PROT. N. 3002

161
Spettabile Istituto Aut. Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Benvenuto
Antonio, nato in Ostuni il
e ivi domiciliato alla Via
Domenico Cotroneo n° 5, prega
codesto spett. Istituto acciò voglia
tenerlo presente nell'assegnazione
di alloggi popolari che eventualmente
si renderanno liberi prossimamente.

Con ogni osservanza.

Ostuni 18-11-1960

Benvenuto Antonio

Allega i seguenti documenti:

- 1°) Situazione di famiglia col visto catastale;
- 2°) Certificato di residenza;
- 3°) Assegno di L. 600. (n° 0981090);
- 4°) Dichiarazione di casa del proprietario.

Dichiaro sotto la mia responsabilità
che il Signor Benvenuto Antonio
abita in una casa di mia proprietà
sitata in Via Domenico Cotugno N° 5
dall'Agosto del 1957.

Ortuni 18-11-1960

Alberto Scalone



Comune di Ostuni

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica

Che Benvenuto Antonio, nato a Ostuni il 7/8/1928, qui
residente ha avuto le seguenti vicende domiciliari:

1) al cens. 971 ha abitato in Via Mons. L. Mindelli n° 13/3
dove abita tuttora. x

x

x

x

x

x

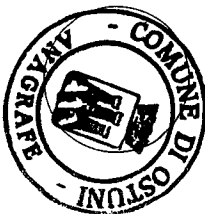
x

x

Si rilascia in carta $\frac{\text{libera}}{\text{legale}}$ per uso consentito dalla legge

11 GEN. 2001

li _____



D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Anagrafe e Stat. Demografico
D'ORDINE DEL SINDACO
Felice SGURA



ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

OSTUNI (BRINDISI)

Ostuni,

Al

N. di Prot. Allegati N.

Risposta a nota N.

del

OGGETTO:

IL PRESIDENTE

Attesta

risultare dagli atti d'Ufficio che GENNARI ARISTIDE
fu Demetrio é profugo d'Albania.

Si rilascia al presente a richiesta dell'interessato
ed in carta libera per gli usi consentiti dalla
Legge.=

Ostuni, li 29 aprile 1952



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

2-1-1963
Brindisi

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

SEDE

e p.c.

ALL'UFFICIO INQUILINATO

SEDE

OGGETTO: Deposito cauzionale.

OGG

Si prega volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di f. versato dal
Sig. il 10-9-1952

del
dal

Tale somma dovrà essere versata, a nome dello
interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino di
c/c., per fitti arretrati.-

me d
lett

MI/ta.-

MI

Scheda 293
Cassini - 4^a Cat. 1/3

Mand. n. 834
del 11-2-63

19. 1. 1963

ALLA SEZIONE MANUTENZIONE

S E D E

=====

OGGETTO: Visita alloggio.

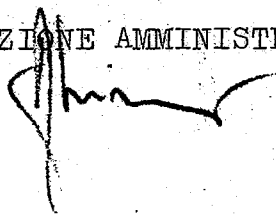
^^^^^^^^^^^^^^

Si prega volere predisporre per
l'urgente invio di un operaio per il con-
trollo dello stato in cui è stato lascia-
to l'appartamento n. 3 scala 4

del 4° Ratto in Ortuni, via Principe

Si resta in attesa di sollecita
risposta.

LA SEZIONE AMMINISTRATIVA



ex Giovanni Anzidei